



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

di concerto con

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e, in particolare, l'articolo 48;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;

VISTO il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e, in particolare, l’articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, che ridenomina il “Ministero della transizione

ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”, e l’articolo 5, comma 1, che ridenomina il “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” in “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2022, n. 205, recante “Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all’articolo 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 – Supplemento ordinario n. 72;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 18 gennaio 2023, recante “Adozione dell’atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 2 febbraio 2023, recante “Approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023”;

ACQUISITO il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota del 23 dicembre 2024;

SENTITO il Ministro della salute con nota del 22 novembre 2024;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del....

VISTA la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, effettuata con nota del ...;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del ..., ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

adotta

il seguente regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento reca, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, misure di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo.

2. Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, allo scopo di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 2

(Definizioni e prescrizioni generali)

1. Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:

- a) «lavori»: le attività volte alla realizzazione di un'opera, comprese le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, rimozione, livellamento, dragaggio, ristrutturazione, restauro e manutenzione, nonché le attività di sfangamento e sghiaimento degli invasi, gli interventi di risezionamento degli alvei dei corsi d'acqua naturali e artificiali per ragioni di sicurezza idraulica, il ripristino di reti e servizi, e gli scavi per indagini archeologiche, geologiche e geotecniche;
- b) «suolo»: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
- c) «terre e rocce da scavo»: il suolo, il materiale roccioso e i sedimenti escavati derivanti da lavori, inclusi i residui di lavorazione di materiali lapidei non contenenti sostanze pericolose;
- d) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo o, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale ovvero ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;
- f) «piano di utilizzo»: il documento progettuale nel quale il proponente riporta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo;
- g) «dichiarazione di consegna all'utilizzo»: la dichiarazione con la quale il proponente, l'esecutore ovvero il produttore, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestano l'avvenuta consegna delle terre e rocce da scavo all'utilizzatore individuato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24;
- h) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alle condizioni geologiche, geomorfologiche e pedologiche specifiche del territorio stesso;
- i) «sito»: area cantierata, geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee) e caratterizzata da contiguità territoriale, in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità aperta al traffico;
- l) «sito di produzione»: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;
- m) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto saranno utilizzate;

n) «sito di deposito intermedio»: il sito, anche diverso dal sito di produzione e di destinazione, in cui le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;

o) «normale pratica industriale»: le operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo al fine di migliorarne le caratteristiche merceologiche e renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace dal punto di vista tecnico, in conformità ai criteri stabiliti dal progetto, e fermi restando il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale che il materiale deve possedere prima del trattamento;

p) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

q) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 18;

r) «produttore»: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24;

s) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;

t) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di opere o attività soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;

u) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di opere o attività soggette a procedure di VIA o AIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;

v) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di opere o attività non soggette a procedure di VIA o AIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;

z) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

aa) «opera»: il risultato di un insieme di interventi edilizi, di genio civile e portuali, compresa la costruzione e manutenzione di infrastrutture a rete e altro tipo di infrastrutture, nonché di ingegneria naturalistica e di difesa e di presidio ambientale, inclusa la gestione degli invasi limitatamente alle attività di sfangamento e sghiaiamanento e gli interventi di rizezionamento degli alvei dei corsi d'acqua per sicurezza idraulica, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica, a esclusione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e operativa di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

bb) «sedimenti»: le frazioni granulometriche escavate negli alvei sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrografico, come definito all'articolo 54, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 152 del 2006, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera;

cc) «cantiere di micro-dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seicento metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso opere o attività soggette a VIA o AIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;

dd) «cantiere puntuale»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità inferiori o uguali a venti metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e da riutilizzare direttamente nel sito di produzione;

ee) «utilizzatore»: il soggetto che utilizza le terre e rocce da scavo come sottoprodotto, in sostituzione del materiale di cava o in un ciclo produttivo;

ff) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: la dichiarazione con la quale l'utilizzatore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;

gg) «piano di gestione delle terre e rocce da scavo»: il documento progettuale che il proponente può presentare in via preliminare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, recante gli elementi di cui all'allegato 11.

2. Il presente regolamento si applica anche alle terre e rocce da scavo che contengono calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, purché non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la specifica destinazione d'uso.

3. Il presente regolamento si applica anche nei casi di utilizzo a terra di sedimenti marini escavati a condizione che la concentrazione dei cloruri nell'eluato ottenuto dai suddetti materiali prima della relativa collocazione nel sito di destinazione finale non sia superiore alla concentrazione dei cloruri nell'eluato derivante dai suoli del sito di destinazione finale. La concentrazione dei cloruri nell'eluato è rilevata tramite il *test* di cessione effettuato ai sensi della normativa vigente. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente valuta la sussistenza della condizione di cui al presente comma nell'ambito del parere di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 3

(Esclusioni dal campo di applicazione)

1. Il presente regolamento non si applica ai conferimenti di terre e rocce da scavo in mare o in ambiti a esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, disciplinati dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché agli spostamenti di sedimenti all'interno degli invasi artificiali o dagli invasi artificiali nei corpi idrici a valle, comprese le operazioni di spurgo e fluitazione tramite gli organi di scarico, derivazione o *by-pass* delle dighe, disciplinati ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

TITOLO II

TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Capo I – Disposizioni comuni

Art. 4

(Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti)

1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni, in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di micro-dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni a esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute e senza recare pregiudizio all'ambiente.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono qualificate come sottoprodotti quando soddisfano i seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è conforme al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, e si realizza:

- 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
 - c) sono idonee a essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV o dal Capo V del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).
3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del venti per cento in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto, sono sottoposte al *test* di cessione, effettuato secondo le metodiche e nel rispetto dei limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», a esclusione del parametro amianto.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, ai fini dell'utilizzo, si applica per il parametro amianto la tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del *test* di cessione.
5. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, nonché della dichiarazione di consegna all'utilizzo o, nel caso in cui il proponente o l'esecutore o il produttore sia anche l'utilizzatore delle terre e rocce da scavo, della dichiarazione di avvenuto utilizzo, in conformità alle previsioni del presente regolamento.
6. In caso di utilizzo a terra dei sedimenti marini escavati, considerata la diversa origine dei materiali, il proponente allega al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 22 il parere dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che, con l'eventuale supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valuta, oltre alla sussistenza della condizione di cui all'articolo 2, comma 3, la necessità di integrazione del *set* analitico di riferimento con ulteriori parametri specifici, in relazione ai quali devono essere indicati anche i limiti di riferimento.

Art. 5 *(Deposito intermedio)*

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, nel rispetto delle seguenti lettere:
- a) se la concentrazione di inquinanti nelle terre e rocce da scavo prodotte rientra nei limiti di concentrazione soglia di contaminazione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il deposito intermedio può essere realizzato in qualsiasi sito a prescindere dal suo uso di destinazione urbanistica;
 - b) se la concentrazione di inquinanti nei terreni prodotti rientra nei limiti di concentrazione soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il deposito intermedio può essere realizzato in siti con destinazione d'uso urbanistica commerciale e industriale. In tal caso, il deposito intermedio può essere realizzato anche in siti con destinazione d'uso urbanistica verde, residenziale, agricolo, a condizione che vengano assicurati presidi idonei a evitare criticità ambientali alle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, garantendo la separazione fisica tra i materiali depositati e le matrici sottostanti, nonché a condizione che venga adottata ogni misura necessaria a riservare l'accesso alle aree di deposito ai soli addetti ai lavori;

- c) l'ubicazione e la durata del deposito anche in un sito diverso da quello di produzione e di destinazione sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24;
- d) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo, delle modifiche ai sensi dell'articolo 16 e delle proroghe ai sensi dell'articolo 17 o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24;
- e) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui agli articoli 22 e 24 e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
- f) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 uno o più siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.
3. Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nei suoi successivi aggiornamenti o proroghe, o nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, in conformità alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. È, comunque, fatta salva la qualifica di sottoprodotto per le terre già collocate presso il sito di conferimento e utilizzate in conformità al piano di utilizzo approvato e in corso di validità.

Art. 6 *(Trasporto)*

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7, che sostituisce ogni altra documentazione accompagnatoria prevista dalla normativa vigente in materia di autotrasporto, ferme restando le eventuali autorizzazioni disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito di deposito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, anche in formato digitale, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.
3. In caso di trasporto di terre e rocce provenienti da un medesimo sito di produzione effettuato più volte con il medesimo mezzo e verso lo stesso sito di destinazione la documentazione di cui al comma 1, in possesso al proponente, al trasportatore e al destinatario, può essere aggiornata riportando le informazioni di cui alla sezione D "condizioni di trasporto" dell'allegato 7, inerenti a ogni viaggio.
4. Nel caso di esecuzione di dragaggi di fondali marini e portuali ai sensi del presente regolamento, le attività di escavo e di trasporto dei sedimenti sono realizzate in modo da minimizzare la loro risospensione e dispersione.

Art. 7

(Dichiarazione di consegna all'utilizzo e dichiarazione di avvenuto utilizzo)

1. Il rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo avvenuto in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 è dimostrato ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, o all'articolo 22, comma 1, o all'articolo 24, comma 1, dal proponente, dall'esecutore, dal produttore e dall'utilizzatore secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Fatte salve le previsioni di cui al comma 3, nel caso in cui l'utilizzatore coincida con il proponente, con l'esecutore o con il produttore, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, è resa dall'utilizzatore con la trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, del modulo di cui all'allegato 12, all'autorità competente e alle Agenzie di protezione ambientale competenti per il sito di produzione e per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è conservata per tre anni dall'utilizzatore ed è resa disponibile all'autorità di controllo, anche in formato digitale. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa alle amministrazioni di cui al primo periodo entro i trenta giorni successivi al termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8.
3. Nel caso in cui l'utilizzatore sia diverso dal proponente, dall'esecutore e dal produttore, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, è resa, mediante trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, del modulo di cui all'allegato 12, dall'utilizzatore al proponente, all'esecutore o al produttore, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Copia della dichiarazione di avvenuto utilizzo è conservata per tre anni dal proponente, dall'esecutore o dal produttore, nonché dall'utilizzatore, ed è resa disponibile all'autorità di controllo, anche in formato digitale. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è resa dall'utilizzatore entro i quindici giorni successivi al termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.
4. Nel caso in cui l'utilizzatore sia diverso dal proponente, dall'esecutore e dal produttore, il proponente, l'esecutore o il produttore redigono una dichiarazione di consegna all'utilizzo con le formalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La dichiarazione di consegna all'utilizzo è resa all'atto della consegna all'utilizzatore di cui al comma 3, comunicando la validità del piano di utilizzo e la data di produzione delle terre e rocce da scavo. La dichiarazione di consegna è trasmessa ai soggetti di cui al comma 1, a mezzo di posta elettronica certificata, mediante utilizzo del modulo di cui all'allegato 8, entro trenta giorni successivi al termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8. Copia della dichiarazione è conservata per tre anni dal proponente, dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo, anche in formato digitale. La dichiarazione di consegna all'utilizzo riporta inoltre l'indicazione degli utilizzatori e dei siti di destinazione.
5. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non costituisce utilizzo da realizzarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2).
6. Al fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti con le dichiarazioni di cui al presente articolo, si applica l'articolo 31, comma 1.

Art. 8

(Misure in caso di mancato o ritardato adempimento)

1. Nel caso in cui il proponente, il produttore ovvero l'esecutore omettano di rendere entro i termini la dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, o la dichiarazione di consegna

all'utilizzo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, l'autorità competente comunica al proponente, all'esecutore ovvero al produttore un provvedimento di diffida, concedendo un termine per adempiere non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto.

2. L'omessa dichiarazione entro il termine stabilito dal provvedimento di diffida comporta la cessazione della qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo alle quali si riferisce il piano di utilizzo o la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24.

Capo II

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

Art. 9

(Ambito di applicazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni)

1. Il presente Capo si applica alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico. Alle opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo si applica nel solo caso in cui la suddetta verifica confermi la necessità di sottoporre il progetto a procedura di VIA.

Art. 10

(Piano di utilizzo)

1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti del luogo di produzione e del luogo di utilizzo, a mezzo di posta elettronica certificata, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori o quarantacinque giorni prima in caso di progetti rientranti nel PNRR, e comunque prima della conclusione del procedimento.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in funzione del livello di progettazione e in fase di presentazione dello studio di impatto ambientale (SIA), il proponente può presentare in via preliminare ai soggetti di cui al comma 1 un piano di gestione delle terre e rocce da scavo che contenga almeno gli elementi indicati nell'allegato 11. Il piano di utilizzo elaborato in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, è redatto in conformità alle previsioni del piano di gestione delle terre e rocce da scavo trasmesso per la valutazione, a mezzo di posta elettronica certificata, dal proponente all'autorità competente e alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti e sottoposto a verifica di ottemperanza.

3. Il piano di utilizzo include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, anche in conformità a quanto previsto nell'allegato 3 con riferimento alla normale pratica industriale.

4. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Nel caso di opere rientranti nel PNRR, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo è ridotto a quindici. Decorso i termini di cui al secondo e al terzo periodo senza che l'autorità competente abbia formulato alcuna richiesta, la documentazione si intende comunque completa.

5. Decorso novanta giorni dalla data di presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 4, il proponente, a condizione che siano soddisfatti i

requisiti previsti dall'articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo medesimo, fermo restando ogni ulteriore obbligo previsto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. Nel caso di opere rientranti nel PNRR, il termine di novanta giorni di cui al primo periodo è ridotto a quarantacinque.

6. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette a VIA, l'autorità competente può, in sede di rilascio del provvedimento di VIA, stabilire prescrizioni a integrazione del piano di utilizzo e, ove richiesto dal proponente all'avvio del procedimento di VIA, indicare ulteriori siti di deposito finale per la gestione delle terre e rocce da scavo desunti dalla consultazione al pubblico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

7. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

8. Al fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 16 e 17, in conformità all'allegato 9, si applica l'articolo 31.

9. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, il termine di cui al comma 4, secondo periodo, è ridotto della metà e il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma è ridotto a dieci giorni.

10. Il proponente, a seguito della trasmissione del piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 8.

11. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 8, 9 e 10, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, ai sensi dei commi 9 e 10, sono a carico del proponente.

12. In caso di utilizzo a terra di sedimenti marini escavati, il piano di utilizzo si conforma anche alle eventuali prescrizioni contenute, in relazione alle specificità della matrice, nel parere dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente reso, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, entro sessanta giorni dalla richiesta a cura del proponente, da effettuarsi prima della presentazione del piano medesimo. Il parere di cui al primo periodo è allegato al piano di utilizzo.

Art. 11

(Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC)

1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano medesimo è predisposto e trasmesso ai sensi dell'articolo 10.

2. Nei casi di cui al comma 1, per accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le occorrenti verifiche, con oneri a carico del proponente. L'autorità competente motiva la richiesta di cui al primo periodo in relazione alla tipologia di area su cui è realizzata l'opera ovvero alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al primo periodo, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente comunica gli esiti delle verifiche di cui al primo periodo all'autorità

competente; nel caso di opere rientranti nel PNRR, il termine di sessanta giorni è ridotto a quaranta. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso, una sola volta e per un massimo di sessanta giorni, o quaranta giorni nel caso di opere rientranti nel PNRR, qualora l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente rappresenti l'esigenza di un approfondimento d'indagine in contraddittorio. In caso di inosservanza, da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, del termine di cui al secondo periodo, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente, che accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto degli elementi istruttori già acquisiti dall'Agenzia medesima.

Art. 12

(Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)

1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito nel quale le terre e rocce da scavo, per fenomeni di origine naturale, presentino concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, del decreto n. 152 del 2006, le concentrazioni di tali parametri possono essere assunte pari al valore di fondo naturale esistente. Ai fini di cui al primo periodo, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento delle concentrazioni soglia ai sensi dell'articolo 242 o dell'articolo 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e contestualmente presenta all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Il piano di indagine, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente, con oneri a proprio carico, con la supervisione dell'Agenzia entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia.
2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per ciascuno dei parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avvengono ai sensi dell'articolo 10.
3. Gli esiti delle analisi eseguite dalle Agenzie per la protezione ambientale o dalle medesime validate, relativi ai valori di fondo naturale, sono resi disponibili e periodicamente aggiornati sul sito del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) a cura di ISPRA. Ai fini di cui al primo periodo, le Agenzie per la protezione ambientale comunicano a ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, gli aggiornamenti relativi ai valori di fondo individuati.

Art. 13

(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di procedimento di bonifica)

1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di procedimento di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4 del presente regolamento, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono trasmessi dal proponente all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per la validazione dei dati. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei dati, comunica al proponente se per le terre e rocce da

scavo i valori riscontrati, in relazione ai parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto n 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, da indicarsi nel piano di utilizzo. Nel caso in cui i valori riscontrati non superino le concentrazioni soglia, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità previste all'articolo 10.

Art. 14

(Controllo equipollente)

1. Nel caso in cui l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente non esegua le attività previste dagli articoli 12, 13 e 21, comma 3, entro i termini ivi indicati, le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altre amministrazioni o soggetti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.
2. Ai fini del comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, è predisposto l'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dei soggetti pubblici che svolgono attività tecnico-scientifica in materia ambientale o sanitaria, dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti corrispondono a titolo di corrispettivo delle prestazioni richieste.

Art. 15

(Efficacia del piano di utilizzo)

1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.
2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, primo e secondo periodo, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo incluse nel piano di utilizzo, con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi del titolo III del presente regolamento e della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4 comporta la perdita della qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo incluse nel piano di utilizzo e conseguentemente l'obbligo di gestire le medesime come rifiuto ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Il piano di utilizzo è conservato, anche in formato digitale, presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso, nonché reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.

Art. 16

(Aggiornamento del piano di utilizzo)

1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il

proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette a mezzo di posta elettronica certificata ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

2. Costituisce modifica sostanziale ai sensi del comma 1:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al venti per cento delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo a un sito di destinazione o a un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la modifica delle tecnologie di scavo.

Le modifiche sostanziali del piano di utilizzo non costituiscono di per sé modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La destinazione delle terre e rocce da scavo a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo non costituisce modifica sostanziale ed è comunicata a mezzo di posta elettronica certificata dal proponente ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, entro quindici giorni dall'inizio del conferimento al deposito intermedio.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il piano di utilizzo è aggiornato entro quindici giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), decorsi trenta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), decorsi trenta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.

7. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche di cui al comma 2, lettera b), può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe concesse dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili comprovate dal proponente.

Art. 17

(Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato)

1. I termini di cui all'articolo 15, comma 1, primo e secondo periodo, possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'autorità competente su istanza motivata del proponente, in ragione dell'entità o della complessità delle opere da realizzare. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, entro la scadenza dei termini di cui all'articolo 15, comma 1, primo e secondo periodo, trasmette a mezzo di posta elettronica certificata all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.

2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo, l'autorità competente, qualora accerti l'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o

dall'articolo 16, comma 7, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare, entro trenta giorni, le necessarie verifiche ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Art. 18

(Attuazione del piano di utilizzo)

1. Prima dell'inizio dei lavori di scavo, il proponente comunica, a mezzo di posta elettronica certificata, ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, i dati identificativi dell'esecutore del piano di utilizzo e dell'utilizzatore.
2. A partire dalla data di effettuazione della comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a rispettare il piano medesimo ed è responsabile della sua attuazione.
3. L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

Art. 19

(Gestione dei dati)

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del suolo su scala nazionale, i soggetti proponenti comunicano a ISPRA i dati dei piani di utilizzo, onde consentire la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia, consultabile sul sito *web* dell'Istituto medesimo, rappresentativa dei punti di campionamento e dei relativi valori delle concentrazioni dei parametri indagati. La comunicazione è inviata anche alla regione o provincia autonoma e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. ISPRA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito *web* un disciplinare tecnico per definire gli *standard* delle informazioni e le modalità di trasmissione delle stesse.

Art. 20

(Disciplina dei costi sostenuti dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ISPRA, da formulare entro tre mesi dalla medesima data, adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi del presente regolamento.

Capo III

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 21

(Ambito di applicazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche

delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo che contengono materiale di riporto non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. La caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo è effettuata in conformità agli allegati 2 e 4.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano altresì alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) utilizzate nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava, alle condizioni di cui all'allegato 4.

3. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale sono superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate all'articolo 12, comma 2.

4. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4 sono trasmessi dal proponente all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per la validazione dei dati, secondo le modalità definite dall'articolo 13. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei dati a mezzo di posta elettronica certificata, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24.

Art. 22

(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)

1. La sussistenza delle condizioni previste all'articolo 4 è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la trasmissione, a mezzo di posta elettronica certificata, almeno quindici giorni prima della data di inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione, al comune del luogo di utilizzo, qualora diverso da quello di produzione, e alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti. Nella dichiarazione di cui al primo periodo il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate a essere utilizzate preveda un termine di esecuzione superiore.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 sostituisce il piano di utilizzo.

3. Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette a mezzo di posta elettronica certificata agli enti di cui al medesimo comma 1. Decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione medesima. Costituiscono modifiche sostanziali quelle di cui all'articolo 16, comma 2. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

4. La destinazione delle terre e rocce da scavo a un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nella dichiarazione di cui al comma 1 non costituisce modifica sostanziale e deve essere comunicata dal proponente agli enti di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla data di inizio del conferimento al deposito intermedio.
5. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta per la durata massima di dodici mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, salvo deroghe autorizzate dall'autorità competente su istanza motivata del proponente. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione di cui al comma 1, comunica agli enti di cui al medesimo comma il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
6. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
7. In caso di utilizzo a terra di sedimenti marini escavati, la dichiarazione di cui al comma 1 si conforma anche alle eventuali prescrizioni contenute, in relazione alle specificità della matrice, nel parere dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, reso, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, entro sessanta giorni dalla richiesta a cura del proponente, da effettuarsi prima della presentazione della dichiarazione medesima. Il parere di cui al primo periodo è allegato alla dichiarazione di cui al comma 1.
8. Al fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti con la dichiarazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 31.
9. Gli enti destinatari della trasmissione di cui al comma 1, qualora accertino l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 5, dispongono il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
10. La consegna all'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alla dichiarazione di cui al presente articolo è attestato ai soggetti di cui al comma 1 mediante la dichiarazione di consegna all'utilizzo o, nel caso in cui il proponente o l'esecutore o il produttore sia anche l'utilizzatore delle terre e rocce da scavo, della dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Capo IV

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di micro-dimensioni

Art. 23

(Ambito di applicazione della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di micro-dimensioni)

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di micro-dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), sono qualificate sottoprodotti a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati all'articolo 21. La caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo è effettuata in conformità agli allegati 2 e 4.

Art. 24

(Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di micro-dimensioni)

1. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23 mediante dichiarazione resa al comune del luogo di produzione, al comune del luogo di utilizzo, qualora diverso da quello di produzione, e alle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data di inizio dell'attività, del modulo di cui all'allegato 6 precisando le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo che non possono

comunque superare dodici mesi dalla data di produzione delle quantità destinate all'utilizzo, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato a essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

2. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità anche alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Al fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti con la dichiarazione di cui al comma 1, si applica l'articolo 31.

4. La consegna all'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alla dichiarazione di cui al presente articolo è attestata mediante la dichiarazione di consegna all'utilizzo o, nel caso in cui il proponente o l'esecutore o il produttore sia anche l'utilizzatore delle terre e rocce da scavo, mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo, da trasmettere ai soggetti di cui al comma 1.

Capo V

Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

Art. 25

(Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), sono qualificate sottoprodotti a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali di cui all'articolo 21. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 22 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 21 e 22.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI

Art. 26

(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, includendo, per le infrastrutture a rete, anche il luogo di produzione ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:

1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno;

c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la

protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

TITOLO IV

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

Art. 27

(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina sui rifiuti)

1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012, la non contaminazione è verificata ai sensi degli allegati 2 e 4 del presente regolamento.

2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali di cui all'articolo 2, lettera dd), possono essere direttamente riutilizzate nel sito di produzione senza preventiva caratterizzazione. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera dd), deve essere riscontrabile dalla documentazione di esecuzione dei lavori inviata all'autorità competente. Sono esclusi i siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e gli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti. Ai fini di cui al primo periodo, il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.

4. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere sottoposte a VIA, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura del SIA, attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 - 1) numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 - 2) numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - 3) parametri da determinare;
 - d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
 - e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

5. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 4, il proponente o l'esecutore:

- a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione

al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, un apposito progetto in cui sono definite:

- 1) le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
- 2) la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
- 3) la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
- 4) la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

6. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 4 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

7. Qualora, in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, non venga accertata l'idoneità delle terre e rocce da scavo all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le medesime sono gestite come rifiuti ai sensi della parte quarta dello stesso decreto.

TITOLO V

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA

Art. 28

(Attività di scavo)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo specifiche prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente può utilizzare i dati di caratterizzazione disponibili concordemente con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette a mezzo di posta elettronica certificata agli enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori. È altresì adottata ogni precauzione necessaria a evitare l'incremento dei livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate, ivi comprese le acque sotterranee, anche in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 29

(Utilizzo nel sito)

1. L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all'articolo 28 all'interno di un sito oggetto di bonifica è sempre consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo

naturale. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242, o 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

(Disciplina transitorie e disposizioni finali)

1. I piani di utilizzo già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente. Resta fermo che i materiali rientranti nell'ambito della definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), utilizzati e gestiti in conformità ai piani di utilizzo approvati ai sensi della normativa previgente sono considerati a ogni effetto sottoprodotti.

2. In relazione ai piani di utilizzo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia in corso la procedura di approvazione ai sensi della normativa previgente, i proponenti hanno la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo, l'aggiornamento di cui all'articolo 16 o la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR e del PNC, in relazione ai piani di utilizzo già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, afferenti a progetti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, i proponenti hanno la facoltà di optare per l'applicazione della disciplina di cui al presente regolamento, previo invio all'autorità competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di apposita attestazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. All'attestazione di cui al secondo periodo è allegato il piano di utilizzo modificato, recante puntuale evidenza, al fine di garantire le attività di controllo da parte degli enti competenti, delle modifiche resesi necessarie ad assicurare la conformità del piano medesimo alle disposizioni del presente regolamento.

3. L'articolo 27 si applica, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Conservano validità le autorizzazioni all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Le somme corrisposte dai proponenti o dai produttori per la copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni rese dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente nonché dagli organi dell'amministrazione pubblica o dai soggetti pubblici di cui all'articolo 14, dotati di

qualificazione e capacità tecnica equipollente, in relazione alle attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 17, comma 2, 21 e 31, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti le somme versate per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 17, comma 2, 21 e 31.

6. Le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ISPRA e dell'ISS.

Art. 31

(Controlli e ispezioni)

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti con il piano di utilizzo o con la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24 ovvero nella dichiarazione di consegna all'utilizzo o, nel caso in cui il proponente o l'esecutore o il produttore sia anche l'utilizzatore delle terre e rocce da scavo, della dichiarazione di avvenuto utilizzo.

2. Al fine di accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero con la dichiarazione di cui agli articoli 22 e 24, i controlli sono effettuati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente secondo una programmazione annuale e sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

3. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico, nei casi di cui all'articolo 10, del proponente e, nei casi di cui agli articoli 22 e 24, del produttore.

Art. 32

(Clausola di riconoscimento reciproco)

1. Il presente regolamento non comporta limitazione alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 33

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente regolamento.

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
- a) l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

IL MINISTRO

ALLEGATO 1 - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (ARTICOLO 9)

La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed è inserita nella progettazione dell'opera.

La caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

La caratterizzazione ambientale presenta un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello del livello progettuale soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale sono esplicitate le informazioni necessarie, estrapolate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.

Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo che non determinano un rischio di contaminazione per l'ambiente, il piano di utilizzo può prevedere che, salva diversa determinazione dell'autorità competente, non sia necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale in corso d'opera, il piano di utilizzo indica le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'allegato 9.

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera è eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 9, Parte A.

ALLEGATO 2 - PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE (ARTICOLO 9, 21, 23, 27)

Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo.

Per i sedimenti marini, lagunari e di acque interne, inclusi gli invasi artificiali, da escavare in applicazione al presente regolamento, il campionamento è eseguito ai sensi della normativa vigente per la movimentazione dei sedimenti negli specifici ambiti legati all'esecuzione dell'opera, laddove esistente. Per i sedimenti movimentati in ambiti per i quali non esiste una normativa di riferimento, le procedure di campionamento sono indicate dal proponente previa acquisizione del parere dell'Agenzia di protezione ambientale, che può avvalersi del supporto di ISPRA. Il parere di cui al terzo periodo è allegato al piano di utilizzo.

La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio.

La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione sono basate su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di indagini di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia può variare da 10 a 100 m a seconda del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine possono essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine per i cantieri di grandi dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA non può essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente.

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Tabella 2.1

Il numero minimo di campioni per i cantieri di piccole dimensioni e per i cantieri di micro-dimensioni non può essere inferiore a uno e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento o al volume di scavo, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente.

	Area di scavo	Volume di scavo	Numero minimo di campioni
A	$\leq 1000 \text{ mq}$	$< 3000 \text{ mc}$	1
B	$\leq 1000 \text{ mq}$	$3000\text{mc} \div 6000 \text{ mc}$	2
C	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$< 3000 \text{ mc}$	2
D	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$3000\text{mc} \div 6000 \text{ mc}$	4
E	$> 2500 \text{ mq}$	$< 6000 \text{ mc}$	vedi tabella 2.1

Tabella 2.2

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento è effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Nel caso di scavi in galleria, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno un sondaggio e, comunque, un sondaggio indicativamente ogni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rappresentativo; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

La profondità d'indagine è determinata in base alle profondità previste degli scavi. I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.

Per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due: uno nel primo metro di scavo e uno nella restante parte. In caso di scavi entro il metro, sarà prelevato un unico campione.

Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione delle terre e rocce da scavo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati al fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresentatività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale che verticale.

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali delle terre e rocce da scavo sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia ed agli orizzonti individuati.

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione è composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte individuato al fine di considerare una rappresentatività media.

I campioni volti all'individuazione di eventuali contaminazioni ambientali (come nel caso di evidenze organolettiche) sono prelevati con il criterio puntuale.

Qualora si riscontri la presenza di materiale di riporto, non essendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la caratterizzazione ambientale, prevede:

- l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto, data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;
- la valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica.

ALLEGATO 3 - NORMALE PRATICA INDUSTRIALE (ARTICOLO 2, CO. 1, LET. O)

La normale pratica industriale comprende esclusivamente i trattamenti effettuati al fine di migliorare le caratteristiche merceologiche del residuo e renderne l'utilizzo maggiormente produttivo ed efficace dal punto di vista tecnico. La normale pratica industriale può includere tutte le fasi che un processo prevedrebbe per la materia prima che il sottoprodotto andrebbe a sostituire. Non costituisce normale pratica industriale un trattamento che richieda l'installazione di specifiche infrastrutture operative in grado di generare impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute.

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese anche le seguenti:

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; tale selezione può avvenire anche mediante l'ausilio di impianti meccanici di vagliatura;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stabilizzazione a calce o cemento al solo fine di migliorarne le caratteristiche costruttive e senza modificare i requisiti ambientali e sanitari del materiale se è dimostrato che lo stesso soddisfa a priori i requisiti di qualità ambientale previsti dall'articolo 4.
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, o per raggiungere l'umidità e il grado di salinità ottimali, nonché per favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

ALLEGATO 4 - PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI (ARTICOLO 4, 27)

Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono riportate di seguito.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione dell'intero campione solo nell'impossibilità, anche in corso d'opera, di prelevare campioni da sottoporre ad analisi secondo le specifiche di cui al precedente comma.

Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse e, nel caso dei sedimenti, anche ai parametri di caratterizzazione previsti dalla normativa vigente per la movimentazione dei sedimenti negli specifici ambiti legati all'esecuzione dell'opera, laddove esistente: ambiti marino costieri, lagunari, di acque interne inclusi invasi artificiali. Per i sedimenti movimentati in ambiti per i quali non esiste una normativa di riferimento, i parametri di caratterizzazione saranno selezionati dal proponente previo parere dell'Agenzia di protezione ambientale che potrà avvalersi del supporto di ISPRA.

Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo superiore a 6.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'allegato 5, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le «sostanze indicatrici», mentre, per i sedimenti potrà selezionare i parametri indicatori previo parere dell'Agenzia di protezione ambientale che potrà avvalersi del supporto di ISPRA, tra quelli previsti dalla normativa vigente per la movimentazione dei sedimenti. Ciò consente: di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

Tabella 4.1 - Set analitico minimale

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo
Rame
Zinco

Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Amianto
BTEX (*)
IPA (*)
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi fino a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato V alla parte quarta titolo V del <i>decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i> .

I risultati delle analisi sui campioni sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione sono utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengono sostanze inquinanti non comprese nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, il soggetto proponente fornisce all'ISS e all'ISPRA la documentazione tecnica necessaria a valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, conformemente alle seguenti prescrizioni.

- A. La documentazione contiene una caratterizzazione di pericolo del prodotto utilizzato, tale da prendere in considerazione le sostanze componenti, la loro classificazione di pericolo per l'ambiente secondo quanto riportato nella banca dati ECHA e la concentrazione massima nella miscela/prodotto. A tal fine, per ciascuna sostanza contenuta nel prodotto è presa in considerazione la classificazione di pericolo più restrittiva tra quelle riportate nella SDS del prodotto o nella banca dati ECHA. Per le sostanze classificate pericolose per l'ambiente acquatico si verifica se per le destinazioni in siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale le concentrazioni siano inferiori al "valore soglia" di cui all'articolo 11 del regolamento CE 1272/2008 e al "limite di concentrazione" di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento

per la destinazione in siti ad uso commerciale e industriale. Nel caso in cui nel prodotto siano presenti sostanze non classificate ai sensi del regolamento CE 1272/2008 (CLP), sono eseguite le prove ecotossicologiche sul prodotto puro secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento a meno che non si dimostri ragionevolmente che la presenza di tale/i sostanza/e non superi il valore soglia di cui all'articolo 11 del regolamento sopracitato. Ai fini di quanto alla presente lettera le informazioni richieste possono essere desunte da studi sperimentali già eseguiti e disponibili in letteratura.

- B. La documentazione include una verifica della tossicità di campioni rappresentativi di terre e rocce da scavo trattati con gli additivi (condizionati) individuati per l'esecuzione delle fasi di scavo. Ai fini cautelativi, i parametri di condizionamento delle terre e rocce da scavo prendono in considerazione le condizioni più critiche prevedibili in fase di scavo. I saggi ecotossicologici sono eseguiti sia su specie acquatiche che terrestri. I saggi e i metodi di preparazione dei campioni di suolo fanno riferimento a norme riconosciute a livello nazionale ed internazionale (UNI, EN, ISO). Per la preparazione di eluati da sottoporre a successivi saggi ecotossicologici è opportuno far riferimento alla norma tecnica ISO 18772 *Soil quality — Guidance on leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soils and soil materials* ed alle norme tecniche ad essa correlate, in particolare quelle della serie ISO/TS 21268. Sugli eluati sono eseguiti i seguenti saggi ecotossicologici: (i) UNI EN ISO 8692. Qualità dell'acqua – Prova di inibizione della crescita di alghe d'acqua dolce per mezzo di alghe verdi. In alternativa potrà essere eseguito il saggio di cui alla norma tecnica EN ISO 20227. *Water quality - Determination of the growth inhibition effects of waste waters, natural waters and chemicals on the duckweed Spirodela polyrrhiza - Method using a stock culture independent microbiotest*; (ii) UNI EN ISO 6341. Qualità dell'acqua – Determinazione dell'inibizione della mobilità di *Daphnia magna* Straus (Cladocera, Crustacea) – Prova di tossicità acuta; (iii) UNI EN ISO 11348-3. Qualità dell'acqua - Determinazione dell'effetto inibitorio di campioni acquosi sull'emissione di luce di *Vibrio fischeri* (prova su batteri luminescenti) - Parte 3: Metodo con batteri liofilizzati.

Sul campione solido è eseguito il seguente saggio: 1. UNI EN ISO 11269 – 2 *Soil quality. Determination of effects of pollutants on soil flora. Part 2: effects of contaminated soil on the emergence and early growth of higher plants.* .. In alternativa potrà essere eseguito il saggio di cui alla norma tecnica ISO 18763 *Soil quality — Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants.*

- C. La documentazione contiene inoltre: i) una caratterizzazione ecotossicologica effettuata sul prodotto “puro”, condotta con saggi ecotossicologici eseguiti tenendo a riferimento quanto previsto dalla tabella 4.1.0 del regolamento CE 1272/2008; ii) la descrizione delle modalità con cui sono stati individuati i campioni di terre e rocce da scavo rappresentativi dei siti di scavo e le loro caratteristiche chimico-fisiche; iii) l'indicazione della destinazione finale delle terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti; iv) la descrizione delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo in cantiere ai fini della verifica di compatibilità ambientale.

L'ISS e l'ISPRA si esprimono sul rispetto di qualità ambientale di cui all'articolo 4, entro 60 giorni, o 30 giorni in caso di opere rientranti nel PNRR, dal ricevimento della documentazione. I pareri sono allegati al piano di utilizzo.

Qualora in corso d'opera sia previsto l'utilizzo di un diverso additivo rispetto a quello valutato in sede di emissione dei pareri di ISS e di ISPRA, il proponente comunica, prima dell'utilizzo del nuovo additivo, tale modifica ai soggetti indicati all'articolo 9, comma 1, nonché ad ISS e ISPRA. La comunicazione deve contenere le informazioni necessarie al fine di permettere di valutare la compatibilità ambientale del nuovo additivo. ISS e ISPRA si esprimono entro 60 giorni dal

ricevimento della nuova documentazione.

Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente regolamento sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale).

In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali.

Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

ALLEGATO 5 - PIANO DI UTILIZZO (ARTICOLO 10)

Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), del presente regolamento sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o anche da parte di terzi purché ciò sia esplicitamente indicato.

Nel dettaglio il piano di utilizzo contiene:

1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in banco e delle corrispondenti volumetrie in cumulo suddivisi nelle diverse litologie;
2. l'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione; i siti e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro;
3. la descrizione delle operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, in conformità all'allegato 3;
4. la descrizione delle modalità di esecuzione e l'indicazione delle risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4, precisando in particolare:
 - i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (ad esempio: fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) includenti necessariamente quelli attinenti attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
 - le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare, esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4;
 - la necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e i relativi criteri generali da seguire, secondo quanto indicato nell'allegato 9, parte A;
5. l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;
6. la descrizione dei percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di trasporto previste (ad esempio: a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro trasportatore).

Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:

1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:
 - 1.1. denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
 - 1.2. ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

- 1.3. estremi cartografici da Carta tecnica regionale (CTR);
- 1.4. corografia (preferibilmente scala 1:5000);
- 1.5. planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
- 1.6. planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);
- 1.7. profili di scavo e/o di riempimento (*pre* e *post* opera);
- 1.8. schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.
2. inquadramento urbanistico:
 - 2.1. individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente;
3. inquadramento geologico e idrogeologico:
 - 3.1. descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;
 - 3.2. ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;
 - 3.3. descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;
 - 3.4. livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5000);
4. descrizione delle attività svolte sul sito:
 - 4.1. uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;
 - 4.2. definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;
 - 4.3. identificazione delle possibili sostanze presenti;
 - 4.4. risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.
5. piano di campionamento e analisi:
 - 5.1. descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;
 - 5.2. localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;
 - 5.3. elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;
 - 5.4. descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE DI UTILIZZO (ARTICOLI 22, 24, 25)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Sezione A: dati del produttore

il sottoscritto produttore

Cognome	Nome

C.F.																
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:		il:	
---------	--	-----	--

in qualità di:	
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.	

della:	
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...	

Residente in:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Telefono	e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella “Sezione B” della presente dichiarazione prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella “Sezione B” della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 poiché rispettano le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

Sezione B: dati del sito di produzione

(compilare tante sezioni B per quanti sono i siti di produzione)

Sito di origine:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Tipo di intervento

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Destinazione d'uso urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

Autorizzato da:	
Autorità competente che ha autorizzato l'opera da cui originano i materiali da scavo	

Mediante:	
Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo...)	

Dimensione dell'area:	
Indicare la dimensione dell'area in metri quadri	

Tecnologie di scavo:	
----------------------	--

Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo (mc in banco)	
Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo (mc in cumulo)	
Indicare la quantità prodotta in metri cubi da destinare come sottoprodotto all'utilizzo fuori sito	

Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio
(compilare tante sezioni C per quanti sono i siti di deposito intermedio)

I materiali di scavo sono depositati:

Sito di deposito intermedio:			
	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Di proprietà di:	
Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio	

Gestito da:	
Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio	

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Destinazione Urbanistica (da PRGC):	
-------------------------------------	--

Periodo di deposito:	
----------------------	--

Giustificare se superiore ad anni 1

Massimo quantitativo che verrà depositato (mc in cumulo):	
---	--

Indicare la quantità in metri cubi

Sezione D: dati del sito di destinazione
(compilare tante sezioni D per quanti sono i siti di destini)

I materiali di scavo, verranno:

- 1) ☐ Destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo

Sito di destinazione:			
-----------------------	--	--	--

Comune CAP Provincia

--	--

Via Numero

--

Tipo di intervento (recuperi, ripristini...)

--

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

--

Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di destinazione

Autorizzato da:	
-----------------	--

Autorità competente che ha autorizzato l'opera che prevede l'utilizzo di materiali di scavo (se pertinenti...)

Mediante:	
-----------	--

Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo...)

Quantità (mc in banco):	
-------------------------	--

Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo

- 2) ☐ Avviati ad un ciclo produttivo

Impianto di destinazione:			
---------------------------	--	--	--

Comune CAP Provincia

--	--

Via Numero

--

Tipologia di impianto

--

Materiale prodotto

Quantità (mc in banco):	
-------------------------	--

Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo

Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo

I tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore sono i seguenti:

Data inizio attività di scavo:	
--------------------------------	--

Data ultimazione attività di scavo:	
-------------------------------------	--

Data inizio attività utilizzo:	
--------------------------------	--

Data ultimazione attività di utilizzo:	
--	--

Dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti dell'articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000:
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003)

Luogo e data,

Firma del dichiarante *

(per esteso e leggibile)

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000

ALLEGATO 7 - DOCUMENTO DI TRASPORTO (ARTICOLO 6)

Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto da un sito di produzione verso un sito di destinazione o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui di cui agli articoli 22 e 24, è compilato il seguente modulo.

In caso di trasporto di terre e rocce provenienti da un medesimo sito di produzione effettuato più volte con il medesimo mezzo e verso lo stesso luogo di destinazione il documento di trasporto, in possesso del proponente, del trasportatore e del destinatario, può essere aggiornato riportando le informazioni nelle sottosezioni DN allo scopo predisposte, pari al numero di viaggi previsti.

Sezione A: anagrafica del sito di produzione o del sito di deposito intermedio

☐ Sito di produzione ☐ Sito di deposito intermedio			
Comune	CAP	Provincia	

Via	Numero
-----	--------

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo di cui agli articoli 22 o 24	
Data e numero di protocollo	

Durata del piano/tempo previsto di utilizzo	
---	--

Sezione B: anagrafica sito di destinazione o del sito di deposito intermedio

Sito di:			
Destinazione o deposito intermedio	Comune	CAP	Provincia

Via	Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Sezione C: anagrafica della ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente...

[illegible]

Comune		CAP	Provincia
Via		Numero	
Telefono	e-mail		

Sezione D: condizioni di trasporto

Targa automezzo	
Tipologia del materiale	
Numero di viaggi (N)	

Sottosezione D1*: trasporto 1 di N viaggi

Quantità trasportata (in cumulo)	
Data e ora di carico	
Data e ora di arrivo	

Data,
____/____/____

Firma dell'esecutore o del produttore

(per esteso e leggibile)

Firma del responsabile del
Sito di destinazione

(per esteso e leggibile)

....

Sottosezione DN*: trasporto N di N viaggi

Quantità trasportata	
Data e ora di carico	
Data e ora di arrivo	

Data,
____/____/____

Firma dell'esecutore o del produttore

(per esteso e leggibile)

Firma del responsabile del
Sito di destinazione

(per esteso e leggibile)

*Ripetere la sottosezione D per N volte, pari al numero N di viaggi

ALLEGATO 8 - DICHIARAZIONE DI CONSEGNA ALL'UTILIZZO (ARTICOLO 7)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Sezione A: dati del proponente o dell'esecutore o del produttore

Il sottoscritto proponente ☐ esecutore ☐ produttore ☐

Cognome	Nome

C.F.																
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:		il:	
---------	--	-----	--

in qualità di:	
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.	

della:	
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente...	

Residente in:		CAP	Provincia
Comune			

Via	Numero

Telefono	e-mail

Sezione B: dati del sito di produzione

Sito di origine:		CAP	Provincia
Comune			

Via	Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

DICHIARA

- di aver gestito le terre e rocce da scavo come sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo trasmesso in data ____ numero di protocollo _____. Il piano di utilizzo ha validità fino alla data del _____

- o alla dichiarazione di utilizzo trasmessa in data _____ numero di protocollo_____

- dichiara altresì di aver consegnato per l'utilizzo nei seguenti siti di destinazione (riportare i dati per ciascun sito di destinazione interessato):

1)_____ m³ di terre e rocce da scavo (in cumulo) prodotte in data_____ e utilizzate nell'opera di _____ realizzata nel Comune di _____
Provincia di _____ via _____ n. _____ autorizzata con provvedimento n. _____ del _____

o

2)_____ m³ di terre e rocce da scavo (in cumulo) prodotte in data_____ e utilizzate nel processo produttivo della ditta_____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____, via _____

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003).

Luogo e data

_____/_____/_____

Firma dichiarante *

(per esteso e leggibile)

** La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000*

ALLEGATO 9 - PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN CORSO D'OPERA E PER I CONTROLLI E LE ISPEZIONI

La caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo; nel piano di utilizzo sono indicati i criteri generali di esecuzione.

Qualora si faccia ricorso a metodologie di scavo in grado di determinare una potenziale contaminazione delle terre e rocce da scavo, queste sono nuovamente caratterizzate durante l'esecuzione dell'opera.

Parte A

Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore

Le attività di caratterizzazione durante l'esecuzione dell'opera possono essere condotte a cura dell'esecutore, in base alle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, secondo una delle seguenti modalità:

A.1 - su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione;

A.2 - direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;

A.3 – sull'intera area di intervento.

Per il trattamento dei campioni al fine della loro caratterizzazione analitica, con riferimento all'individuazione del set analitico, alla definizione delle metodologie di analisi e ai limiti di riferimento ai fini del riutilizzo, si applica quanto indicato negli allegati 2 e 4.

A.1 - Caratterizzazione su cumuli

Le piazzole di caratterizzazione sono impermeabilizzate al fine di evitare che le terre e rocce da scavo non ancora caratterizzate entrino in contatto con la matrice suolo. Tali aree hanno superficie e volumetria sufficienti a garantire il tempo di permanenza necessario per l'effettuazione di campionamento e analisi delle terre e rocce da scavo ivi depositate, come da piano di utilizzo.

Compatibilmente con le specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, le piazzole di caratterizzazione sono ubicate preferibilmente in prossimità delle aree di scavo e sono opportunamente distinte e identificate con adeguata segnaletica.

Le terre e rocce da scavo sono disposte in cumuli nelle piazzole di caratterizzazione in quantità comprese tra 3000 e 5000 mc in funzione dell'eterogeneità del materiale e dei risultati della caratterizzazione in fase progettuale.

Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero (m) dei cumuli da campionare è dato dalla seguente formula:

$$m = k n^{1/3}$$

dove $k=5$ mentre i singoli m cumuli da campionare sono scelti in modo casuale. Il campo di validità della formula è $n \geq m$; al di fuori di detto campo (per $n < m$) si procede alla caratterizzazione di tutto il materiale.

Qualora previsto, il campionamento su cumuli è effettuato sul materiale «tal quale», in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802.

Salvo evidenze organolettiche per le quali si può disporre un campionamento puntuale, ogni singolo cumulo è caratterizzato in modo da prelevare almeno 8 campioni elementari, di cui 4 in profondità e 4 in superficie, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, rappresenta il

campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

Oltre ai cumuli individuati con il metodo suesposto, sono sottoposti a caratterizzazione il primo cumulo prodotto e i cumuli successivi qualora si verificano variazioni del processo di produzione, della litologia dei materiali e, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Altri criteri possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione del criterio sopra esposto.

Le modalità di gestione dei cumuli ne garantiscono la stabilità, l'assenza di erosione da parte delle acque e la dispersione in atmosfera di polveri, anche ai fini della salvaguardia dell'igiene e della salute umana, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

A.2 - Caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento

La caratterizzazione sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento è eseguita in occasione dell'inizio dello scavo, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce da scavo e, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Di seguito sono indicati alcuni criteri di caratterizzazione sull'area di scavo e sul fronte di avanzamento, fermo restando che criteri diversi possono essere adottati in considerazione delle specifiche esigenze operative e logistiche della cantierizzazione, a condizione che il livello di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia almeno pari a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei criteri sotto indicati.

La caratterizzazione sul fronte di avanzamento è eseguita indicativamente ogni 500 m di avanzamento del fronte della galleria e in ogni caso in occasione dell'inizio dello scavo della galleria, ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione o della litologia delle terre e rocce scavate, nonché, comunque, nei casi in cui si riscontrino evidenze di potenziale contaminazione.

Il campione medio è ottenuto da sondaggi in avanzamento ovvero dal materiale appena scavato dal fronte di avanzamento. In quest'ultimo caso si prelevano almeno 8 campioni elementari, distribuiti uniformemente sulla superficie dello scavo, al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, rappresenta il campione finale da sottoporre ad analisi chimica.

A.3 - Caratterizzazione sull'intera area di intervento

La caratterizzazione sull'intera area di intervento è eseguita secondo le modalità dettagliate negli allegati 2 e 4.

Parte B

Verifiche per i controlli e le ispezioni

Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni sulla corretta attuazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono eseguiti dalle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti e in contraddittorio direttamente sul sito di produzione e di destinazione delle terre e rocce da scavo.

Le verifiche possono essere eseguite sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.

Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera. In particolare, ai fini della definizione della densità e della ubicazione dei punti di indagine, possono essere adottate metodologie di campionamento sistematiche o casuali, la cui scelta tiene conto delle eventuali

campagne già eseguite in fase di realizzazione.

Il numero di campioni è valutato in funzione dell'estensione e della profondità dell'area di produzione delle terre e rocce da scavo oltre che della storia pregressa del sito di provenienza.

Il numero di punti d'indagine per i cantieri di grandi dimensioni e per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA non può essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area di intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente:

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Tabella 8.1

Il numero minimo di campioni per i cantieri di piccole e micro-dimensioni, è determinato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente:

	Area di scavo	Volume di scavo	Numero minimo di campioni
A	$\leq 1000 \text{ mq}$	$< 3000 \text{ mc}$	1
B	$\leq 1000 \text{ mq}$	$3000\text{mc} \div 6000 \text{ mc}$	2
C	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$< 3000 \text{ mc}$	2
D	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$3000\text{mc} \div 6000 \text{ mc}$	4
E	$> 2500 \text{ mq}$	$< 6000 \text{ mc}$	tabella 8.1

Tabella 8.2

La profondità di indagine è determinata in base alle profondità del sito di destinazione. I campioni da sottoporre ad analisi chimiche sono:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona intermedia;
- campione 3: nella zona di posa in prossimità del piano di imposta delle terre e rocce da scavo (già piano campagna).

In genere i campioni volti all'individuazione dei requisiti ambientali dei materiali posti in opera sono prelevati come campioni compositi per ogni scavo esplorativo o sondaggio in relazione alla tipologia e agli orizzonti individuati. Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media, si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi su più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio si applicano le specifiche di cui agli allegati al titolo V alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ALLEGATO 10 - METODOLOGIA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA (ARTICOLO 4)

La valutazione si basa su un'analisi finalizzata a individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non è finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche, bensì a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali dai materiali di origine antropica in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento è condotto sul materiale «tal quale», secondo la procedura prevista dall'allegato 9. Non è ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. La quantità massima del 20% in peso di cui all'articolo 4, comma 3, è riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da materiale di origine naturale e materiale di origine antropica.

Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non è scartata la frazione superiore a 2 cm.

Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:

$$\%Ma = \frac{P_{Ma}}{P_{tot}} * 100$$

dove:

%Ma: percentuale di materiale di origine antropica

P_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio di 2 cm

P_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio di 2 cm +sottovaglio)

Sono considerati materiali di origine naturale, da non conteggiare nella metodologia, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.

Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario presente in sito (ad es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido), questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20%.

ALLEGATO 11 – PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

(ARTICOLO 10, comma 2)

Il presente allegato disciplina i contenuti minimi del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo da presentare a cura del proponente al fine di consentire la valutazione degli impatti ambientali.

Il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo non sostituisce il Piano di utilizzo di cui all'articolo 10.

Il Piano di gestione delle terre e rocce da scavo indica le modalità prescelte dal proponente di gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *aa*), del presente regolamento e riporta almeno i seguenti elementi:]

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) esiti della caratterizzazione preliminare eseguita secondo le previsioni dell'allegato 2 e dell'allegato 4 al presente regolamento;
- d) proposta del piano di caratterizzazione ambientale integrativo delle terre e rocce da scavo di cui all'allegato 2 e dell'allegato 4 da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 - 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 - 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - 3. parametri da determinare;
- e) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- f) indicazione delle modalità di gestione e dei quantitativi previsti delle terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti, come rifiuti o da gestire in esclusione dalla disciplina dei rifiuti;
- g) censimento delle discariche e degli impianti di recupero inerti presenti nell'intorno dell'area interessata dall'esecuzione dell'opera, qualora sia prevista la gestione come rifiuti delle terre e rocce da scavo prodotte;
- h) censimento dei potenziali siti di riutilizzo esterno delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;
- i) censimento degli impianti industriali utilizzabili quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito dell'esecuzione dell'opera;
- l) ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;
- m) indicazioni in merito alle operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3.

ALLEGATO 12 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (ARTICOLO 7)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n.445/2000

Sezione A: dati dell'utilizzatore

Il sottoscritto utilizzatore ☐

Indicare se coincidente con il proponente ☐ esecutore ☐ produttore ☐

Cognome	Nome

C.F.																
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:		il:	
---------	--	-----	--

in qualità di:	
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.	

della:	
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente...	

Residente in:			
Comune	CAP	Provincia	

Via	Numero

Telefono	e-mail

Sezione B: dati del sito di produzione (da compilare solo se l'utilizzatore coincide con il proponente o con l'esecutore o con il produttore)

Sito di origine:			
Comune	CAP	Provincia	

Via	Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

piano di utilizzo trasmesso in data ____ __ numero di protocollo _____

dichiarazione di utilizzo trasmessa in data _____ numero di protocollo _____

DICHIARA

- di aver gestito le terre e rocce da scavo come sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo trasmesso in data _____ numero di protocollo _____
o alla dichiarazione di utilizzo trasmessa in data _____ numero di protocollo _____ *(dichiarazione da rendere solo nel caso in cui il proponente o esecutore o produttore coincida con l'utilizzatore)*

- di aver utilizzato:

1) _____ m³ di terre e rocce da scavo (in cumulo) nell'opera di _____
realizzata nel Comune di _____ Provincia di _____ via
_____ n. _____ autorizzata con provvedimento n. _____
del _____

o

2) _____ m³ di terre e rocce da scavo (in cumulo) nel processo produttivo della
ditta _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____,
via _____

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003).

Luogo e data

_____/_____/_____

Firma dichiarante *

(per esteso e leggibile)

** La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000*